

circ. n. 04/22431 del 25/09/2001

Oggetto: Legge 19 marzo 2001 n.92.

Si fa seguito alla circolare n.04/21124 del 6/6/2001 al fine di fornire riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di taluni Ispettorati in ordine alla legge in oggetto.

Al riguardo, si ribadisce che, come previsto dalla legge in argomento, tutti i veicoli sequestrati per fatti di contrabbando potranno essere affidati agli enti e agli organi tipologicamente previsti, sulla base di specifica richiesta, ovvero rottamati.

Si rammenta che, in ambedue i casi, prima di provvedere all'effettuazione delle operazioni necessarie, dovrà essere fatta richiesta di autorizzazione all'autorità giudiziaria competente, a meno che, per i veicoli in questione, non sia già intervenuta la confisca.

In attesa che venga emanato il regolamento attuativo previsto dall'art.301 bis del T.U.L.D., come modificato dalla legge in oggetto, sarà cura dei Sig.ri Ispettori procedere progressivamente alla rottamazione dei veicoli sequestrati partendo da quelli privi di valore commerciale, l'individuazione dei quali avverrà facendo riferimento al principio contenuto nella nuova legge, ossia il ricorso al valore espresso dalle quotazioni di mercato pubblicate sulle riviste specializzate.

Va da sé che il sistema precedentemente adottato delle perizie è stato superato dalla novella previsione normativa.

Inoltre, si fa presente che, laddove si rendano disponibili spazi presso i Depositi reperti di contrabbando, i Sigg. Ispettori provvederanno - al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa dipendenti dalla custodia presso imprese private - a concentrare presso gli stessi Depositi i reperti di maggior valore in attesa di eventuali richieste di affidamento dei medesimi beni.

A tal fine, vogliono gli Ispettorati in indirizzo inviare l'elenco dei veicoli aventi valore commerciale apprezzabile al Deposito Reperti di Contrabbando di Trieste che provvederà a disporre la provvisoria giacenza secondo la disponibilità dei singoli Depositi, nonché alla scrivente che ne darà informazione quantomeno agli Organi centrali di polizia giudiziaria.

Si fa riferimento inoltre ai dubbi interpretativi in ordine all'art.4 del Decreto legislativo 375/90 alla luce del nuovo art.301 bis.

In particolare è emerso il dubbio che tale articolo abbia potuto implicitamente abrogare anche il primo comma del citato art.4, con conseguente ripartizione generale di competenze tra l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e l'Agenzia delle Dogane, anche per quanto concerne l'attività di custodia dei reperti.

Peraltro, il nuovo art.301 bis contenuto nell'art.1 della legge 92/2001 stabilisce che il Ricevitore Capo della dogana - al pari dell'Ispettore Compartimentale dei Monopoli -, nell'ambito della propria competenza, potrà stipulare convenzioni per la rottamazione dei veicoli con ditte del settore e, comunque, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla rottamazione dei mezzi posti a sequestro, dovrà chiedere autorizzazione all'organo giudiziario competente per il provvedimento.

Tali specifiche competenze attribuite in parallelo agli Uffici Doganali e ai Monopoli di Stato, in aggiunta a quelle già esistenti, non intaccano l'individuazione della competenza esclusiva in ordine alla custodia dei reperti, che l'art.4 comma 1 del Decreto legislativo n.375/90 continua a mantenere, invece, in capo Amministrazione dei Monopoli di Stato.

A riprova di ciò vi è la mancata esplicita abrogazione di tale norma a differenza di altre contenute nel predetto Decreto legislativo n.375/90.

Di conseguenza, sempre nelle more dell'emanazione del decreto attuativo dell'art.301 bis del T.U.L.D., individuandosi la competenza dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato a partire dal momento della presa in custodia, si ritiene che le fatture emesse in relazione alle spese disposte per la movimentazione delle cose sequestrate nell'ambito degli spazi doganali dovranno essere intestate agli Uffici Doganali stessi, mentre quelle relative alla loro custodia dovranno continuare ad essere pagate da questa Amministrazione.